

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

9 FEBBRAIO 1965

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

8° ANNO N. 22

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

65/65/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali 369/65

65/66/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 26 gennaio 1965, relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana 373/65

65/67/CEE:

Decisione del Consiglio, del 2 febbraio 1965, con cui si autorizza la Repubblica italiana a sospendere nei confronti dei paesi terzi i dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 kg, della voce ex 01.02 A II 382/65

65/68/CEE:

Decisione del Consiglio, del 2 febbraio 1965, relativa all'apertura e alla ripartizione di contingenti tariffari comunitari per l'essenza di trementina della voce 38.07 A e le colofonie (compresi i prodotti detti «peci resinose») della voce 38.08 A 383/65

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 1965

per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

(65/65/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA', ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Considerando che ogni regolamentazione in materia di produzione e di distribuzione delle specialità medicinali deve avere come obiettivo essenziale la tutela della sanità pubblica;

Considerando tuttavia che questa finalità deve essere raggiunta avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell'industria farmaceutica e gli scambi dei prodotti medicinali in seno alla Comunità;

Considerando che le disparità fra talune disposizioni nazionali e, in particolare, fra le disposizioni relative ai medicinali, eccettuate le sostanze o composizioni che sono derrate alimen-

tari, alimenti destinati agli animali o prodotti d'igiene, hanno per effetto di ostacolare gli scambi delle specialità medicinali in seno alla Comunità, e che esse hanno, pertanto, un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

Considerando che occorre, di conseguenza, eliminare questi ostacoli e che per conseguire tale obiettivo si rende necessario un ravvicinamento delle suddette disposizioni;

Considerando tuttavia che questo ravvicinamento non può essere realizzato che progressivamente e che occorre in primo luogo eliminare le disparità che possono in maggior misura nuocere al funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I

Definizioni e campo di applicazione

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si deve intendere per:

⁽¹⁾ GU n. 84 del 4. 6. 1963, pag. 1571/63.

⁽²⁾ GU n. 158 del 16. 10. 1964, pag. 2508/64.

1. *Specialità medicinale:*

ogni medicinale precedentemente preparato, immesso in commercio con una denominazione speciale ed in una confezione particolare.

2. *Medicinale:*

ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali.

Ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale è altresì considerata medicinale.

3. *Sostanza:*

ogni materia indipendentemente dall'origine; tale origine può essere:

umana, come:

il sangue umano e suoi derivati,

animale, come:

microorganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue, ecc.,

vegetale, come:

microorganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione, ecc.,

chimica, come:

elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi.

Articolo 2

Le disposizioni dei capitoli da II a V si applicano soltanto alle specialità medicinali per uso umano e destinate ad essere immesse in commercio negli Stati membri.

Capitolo II

Autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali

Articolo 3

Nessuna specialità medicinale può essere immessa in commercio in uno Stato membro

senza autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro.

Articolo 4

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio prevista dall'articolo 3, il responsabile di detta immissione in commercio presenta una domanda all'autorità competente dello Stato membro.

La domanda deve essere corredata dalle informazioni e dai documenti seguenti:

1. Nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del responsabile della immissione in commercio e, se del caso, del fabbricante.
2. Denominazione della specialità (nome di fantasia o denominazione comune accompagnata da un marchio o dal nome del fabbricante, o denominazione scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del fabbricante).
3. Composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti della specialità, in termini usuali, ad esclusione delle formule chimiche gregge, e con la denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità nel caso in cui tale denominazione esista.
4. Descrizione sommaria del modo di preparazione.
5. Indicazioni terapeutiche, controindicazioni ed effetti secondari.
6. Posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata presunta di stabilità, se questa è inferiore a tre anni.
7. Metodi di controllo utilizzati dal fabbricante (analisi e titolo dei componenti e del prodotto finito, prove particolari: ad esempio, prove di sterilità, prove per la ricerca di sostanze piretogene, ricerca dei metalli pesanti, prove di stabilità, prove biologiche e di tossicità).
8. Risultati delle prove:
 - fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche;
 - farmacologiche e tossicologiche;
 - cliniche.

Tuttavia:

a) una documentazione bibliografica riguardante le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche può sostituire la presentazione dei relativi risultati, quando si tratti:

i) di una specialità già impiegata, che sia stata sufficientemente sperimentata sull'uomo così che i suoi effetti, ivi compresi gli effetti secondari, siano già noti e figurino nella documentazione bibliografica,

ii) di una nuova specialità la cui composizione in principi attivi sia identica a quella di una specialità già nota ed impiegata,

iii) di una nuova specialità che contenga unicamente componenti noti, già associati in proporzioni comparabili in medicinali sufficientemente sperimentati e già impiegati;

b) per quanto riguarda una nuova specialità che contenga componenti noti ma non ancora associati a scopo terapeutico, le prove relative a tali componenti possono essere sostituite dalla presentazione di una documentazione bibliografica.

9. Uno o più campioni o esemplari del modello-vendita della specialità medicinale e un foglietto illustrativo, se è previsto che esso sia allegato alla specialità.

10. Documento dal quale risulti che il fabbricante ha ottenuto nel proprio paese l'autorizzazione a produrre specialità medicinali.

11. L'autorizzazione all'immissione in commercio di detta specialità medicinale in un altro Stato membro, o in un paese terzo, sempre che tale autorizzazione esista.

Articolo 5

L'autorizzazione prevista dall'articolo 3 sarà rifiutata quando dopo verifica delle informazioni e dei documenti elencati dall'articolo 4 risulti che la specialità è nociva nelle normali condizioni d'impiego, oppure che l'effetto terapeutico della specialità manca o è stato insufficientemente giustificato dal richiedente, oppure che la specialità non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.

L'autorizzazione sarà ugualmente rifiutata qualora la documentazione e le informazioni pre-

sentate a corredo della domanda non siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4.

Articolo 6

Le autorità competenti degli Stati membri potranno rifiutare l'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale avente fini anticoncezionali nella misura in cui la loro legislazione vieti il commercio delle specialità aventi essenzialmente tali finalità.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano ogni utile disposizione affinché la durata della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio non ecceda il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

In casi eccezionali, tale termine potrà essere prorogato di 90 giorni. In questo caso ne sarà fatta notificazione al richiedente prima della scadenza del termine suddetto.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano ogni utile disposizione affinché il titolare dell'autorizzazione dia conto dell'esecuzione dei controlli effettuati sui prodotti finiti, secondo i metodi descritti dal richiedente in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, numero 7.

Articolo 9

L'autorizzazione non pregiudica la responsabilità civile e penale del fabbricante e, se del caso, quella del responsabile della immissione in commercio.

Articolo 10

L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, rinnovabile di quinquennio in quinquennio su domanda del titolare presentata durante il trimestre che precede la scadenza.

Capitolo III

Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali

Articolo 11

Le autorità competenti degli Stati membri sospendono o revocano l'autorizzazione all'im-

missione in commercio della specialità medicinale, allorché risulti che la specialità medicinale è nociva nelle normali condizioni d'impiego, allorché manchi l'effetto terapeutico, o allorché la specialità non abbia la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata. L'effetto terapeutico manca quando risulta che la specialità medicinale non permette di ottenere risultati terapeutici.

L'autorizzazione sarà ugualmente sospesa o revocata allorché risulti che le informazioni contenute nel fascicolo a norma delle disposizioni dell'articolo 4 sono erranee, o allorché non siano stati eseguiti i controlli sul prodotto finito previsti dall'articolo 8.

Articolo 12

Ogni decisione adottata a norma degli articoli 5, 6 e 11 dovrà precisare i motivi. Essa sarà notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e del termine entro il quale il ricorso può essere presentato.

Ogni Stato membro pubblica nella Gazzetta Ufficiale le autorizzazioni all'immissione in commercio e le decisioni di revoca.

Capitolo IV

Etichettatura delle specialità medicinali

Articolo 13

Sui recipienti e sulle confezioni esterne delle specialità medicinali devono essere iscritte le seguenti indicazioni:

1. La denominazione della specialità, che può essere un nome di fantasia o una denominazione comune accompagnata da un marchio o dal nome del fabbricante, o una denominazione scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del fabbricante.
2. Immediatamente vicino alla denominazione della specialità, la composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi espressa in unità di dose o in percentuale, a seconda della forma farmaceutica.
Le denominazioni comuni internazionali raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità devono essere impiegate ogni qualvolta esse esistano.
3. Il numero di riferimento per l'identificazione alla produzione (numero del lotto di fabbricazione).

4. Il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
5. Il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede sociale del responsabile della immissione in commercio e, se del caso, del fabbricante.
6. Il modo di somministrazione.
7. La data di scadenza per le specialità aventi una durata di stabilità inferiore a tre anni.
8. Le precauzioni particolari di conservazione, se necessario.

La forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unità di dose possono essere menzionati soltanto sulle confezioni esterne.

Articolo 14

Allorché si tratta di fiale, le indicazioni previste dall'articolo 13, 1° comma, devono figurare sulle confezioni esterne. Sui recipienti sono invece necessarie soltanto le indicazioni seguenti:

- la denominazione della specialità,
- la quantità dei principi attivi,
- la via di somministrazione,
- la data di scadenza.

Articolo 15

Per quanto riguarda i piccoli recipienti, diversi dalle fiale, che contengono una sola dose d'impiego e sui quali è impossibile far figurare le indicazioni previste dall'articolo 14, le disposizioni dell'articolo 13 valgono limitatamente alle confezioni esterne.

Articolo 16

Per quanto concerne gli stupefacenti, la confezione esterna e il recipiente devono recare, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 13, un segno speciale costituito da un doppio filetto di colore rosso.

Articolo 17

In mancanza di confezione esterna, tutte le indicazioni, che a norma dei precedenti articoli avrebbero dovuto figurare su tale confezione, dovranno figurare sul recipiente.

Articolo 18

Le indicazioni previste dai numeri 6, 7 e 8 dell'articolo 13, 1° comma, devono essere redatte, sia sulla confezione esterna che sul recipiente delle specialità medicinali, nella lingua o nelle lingue del paese in cui la specialità è immessa in commercio.

Articolo 19

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono di menzionare, sulle confezioni esterne o sui recipienti, altre indicazioni richieste da regolamentazioni che non sono oggetto della presente direttiva.

Articolo 20

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capitolo, le autorità competenti degli Stati membri, previa intimazione all'interessato rimasta senza effetto, potranno procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Ogni decisione adottata a norma del comma precedente dovrà precisarne i motivi. Essa sarà notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e del termine entro il quale il ricorso può essere presentato.

Capitolo V

Disposizioni generali e finali*Articolo 21*

L'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rifiutata, sospesa o revocata, sola-

mente per i motivi enunciati nella presente direttiva.

Articolo 22

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nei diciotto mesi successivi alla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 23

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da loro adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 24

Nei cinque anni successivi alla notificazione di cui all'articolo 22, la regolamentazione della presente direttiva sarà progressivamente applicata alle specialità che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio a norma di disposizioni anteriormente in vigore.

Articolo 25

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 1965

relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(65/66/CEE)

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ,
ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate desti-

nate all'alimentazione umana ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma dell'articolo 7 della direttiva del 5 novembre 1963, i conservativi devono rispondere ai requisiti di purezza specifici stabiliti, ove occorra, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva stessa;

Considerando che è necessario stabilire determinati requisiti di purezza specifici per tutti i conservativi elencati nell'allegato della direttiva del 5 novembre 1963; che tali requisiti non possono essere applicati in alcuni Stati membri contemporaneamente alle legislazioni modificate in virtù di detta direttiva e che è quindi opportuno stabilire che i requisiti suddetti saranno applicati il 1° giugno 1966 al più tardi,

(1) GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I requisiti di purezza specifici di cui all'articolo 7, lettera b) della direttiva del 5 novembre 1963, sono riportati in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le proprie legislazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 in modo che le nuove disposizioni siano applicate al più tardi il 1° giugno 1966 agli agenti conservativi posti in commercio.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO

Requisiti di purezza specifici

Osservazioni generali

- a) Salvo indicazione contraria, i quantitativi e le percentuali sono calcolati in peso, sul prodotto anidro;
- b) Quando il prodotto di cui trattasi non è originariamente anidro e vengono considerate le «materie volatili», l'acqua è compresa fra dette materie;
- c) Quando la durata dell'essiccamento non è precisata, questo ultimo deve intendersi «fino ad ottenimento di un peso costante»;
- d) Quando l'interpretazione dei requisiti qui esposti richiede la definizione di taluni dati tecnici, come quella del «vuoto», occorre riferirsi ai metodi di analisi fissati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva del 5 novembre 1963.

	E 200	Acido sorbico
<i>Aspetto</i>	Polvere cristallina, bianca, che non presenta variazioni di colore dopo riscaldamento a 105° C per 90 minuti	
<i>Intervallo di fusione</i>	133° — 135° C, dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico	
<i>Tenore</i>	Non meno del 99 % dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico	
<i>Materie volatili</i>	Non più del 3 %, determinato mediante essiccamento per 24 ore in un essiccatore ad acido solforico	
<i>Ceneri solfatate</i>	Non più dello 0,2 %	
<i>Aldeidi</i>	Non più dello 0,1 %, calcolato in formaldeide	

E 201 **Sodio sorbato**

<i>Aspetto</i>	Polvere cristallina, bianca, che non presenta variazioni di colore dopo 90 minuti di riscaldamento a 105° C
<i>Intervallo di fusione dell'acido sorbico non ricristallizzato, isolato per acidificazione</i>	133° — 135° C dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Tenore</i>	Non meno del 99 % dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico
<i>Materie volatili</i>	Non più dell'1 %, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Aldeidi</i>	Non più dello 0,1 %, calcolato in formaldeide

E 202 **Potassio sorbato**

<i>Aspetto</i>	Polvere cristallina, bianca, che non presenta variazioni di colore dopo 90 minuti di riscaldamento a 105° C
<i>Intervallo di fusione dell'acido sorbico non ricristallizzato, isolato per acidificazione</i>	133° — 135° C dopo essiccamento sotto vuoto in un essiccatore ad acido solforico
<i>Tenore</i>	Non meno del 99 % dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico
<i>Materie volatili</i>	Non più dell'1 %, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Aldeidi</i>	Non più dello 0,1 %, calcolato in formaldeide

E 203 **Calcio sorbato**

<i>Aspetto</i>	Polvere fine, cristallina, bianca, che non presenta variazioni di colore dopo 90 minuti di riscaldamento a 105° C
<i>Intervallo di fusione dell'acido sorbico non ricristallizzato, isolato per acidificazione</i>	133° — 135° C, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Tenore</i>	Non meno del 98 % dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico
<i>Materie volatili</i>	Non più del 2 %, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Aldeidi</i>	Non più dello 0,1 %, calcolato in formaldeide

E 210 **Acido benzoico**

<i>Aspetto</i>	Polvere cristallina, bianca
<i>Intervallo di fusione</i>	121,5° — 123,5° C, dopo essiccamento sotto vuoto in un essiccatore ad acido solforico
<i>Tenore</i>	Non meno del 99,5 %
<i>Ceneri solfatate</i>	Non più dello 0,05 %
<i>Acidi policiclici</i>	Effettuando l'acidificazione frazionata di una soluzione neutralizzata di acido benzoico, il primo precipitato non deve presentare un intervallo di fusione diverso da quello dell'acido benzoico
<i>Cloro organico</i>	Non più dello 0,07 % corrispondente allo 0,3 % espresso come acidi monoclorobenzoici
<i>Sostanze facilmente ossidabili</i>	Persistenza della colorazione rosa con non più di 0,5 ml di KMnO ₄ 0,1 N per grammo in soluzione solforica 0,1 N dopo un'ora, a temperatura ambiente

Prova dell'acido solforico La soluzione a freddo di 0,5 g d'acido benzoico in 5 ml d'acido solforico 94,5 — 95,5 % non deve presentare una colorazione più intensa di quella di un liquido di referenza contenente 0,2 ml di cloruro di cobalto STC (1), 0,3 ml di cloruro ferrico STC (2), 0,1 ml di solfato di rame STC (3) e 4,4 ml d'acqua

E 211 **Sodio benzoato**

Aspetto Polvere cristallina, bianca

Intervallo di fusione dell'acido benzoico non ricristallizzato, isolato per acidificazione 121,5° — 123,5° C, dopo essiccamento sotto vuoto in un essiccatore ad acido solforico

Tenore Non meno del 99,5 % dopo essiccamento per 4 ore a 105° C

Materie volatili Non più dell'1 % determinato mediante essiccamento per 4 ore a 105° C

Acidi policiclici Effettuando l'acidificazione frazionata di una soluzione, se necessario neutralizzata, di sodio benzoato, il primo precipitato non deve presentare un intervallo di fusione diverso da quello dell'acido benzoico

Cloro organico Non più dello 0,06 %, corrispondente a 0,25 % espresso come acidi monoclorobenzoici

Sostanze facilmente ossidabili Persistenza della colorazione rosa con non più di 0,5 ml di KMnO_4 0,1 N per grammo in soluzione solforica 0,1 N, dopo un'ora a temperatura ambiente

Grado di acidità o di alcalinità La neutralizzazione in presenza di fenoltaleina di un grammo di sodio benzoato non deve richiedere più di 0,25 ml di NaOH 0,1 N o di HCl 0,1 N

E 212 **Potassio benzoato**

Aspetto Polvere cristallina, bianca

Intervallo di fusione dell'acido benzoico non ricristallizzato, isolato per acidificazione 121,5° — 123,5° C, dopo essiccamento sotto vuoto in un essiccatore ad acido solforico

Tenore Non meno del 99 % dopo essiccamento a 105° C

Materie volatili Non più del 26,5 %, determinato mediante essiccamento a 105° C

(1) *Cloruro di cobalto STC*: Sciogliere 65 g circa di cloruro di cobalto $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ in un quantitativo di miscela di 25 ml di acido cloridrico e di 975 ml d'acqua, sufficiente per ottenere un volume totale di 1.000 ml. Introdurre esattamente 5 ml di questa soluzione in un pallone contenente 250 ml di soluzione iodata, aggiungere 5 ml di perossido di idrogeno al 3 %, poi 15 ml di una soluzione al 20 % di idrossido di sodio. Fare bollire durante 10 minuti, lasciare raffreddare, aggiungere 2 g di ioduro di potassio e 20 ml di acido solforico al 25 %. Dopo soluzione totale del precipitato, titolare lo iodio liberato al tiosolfato di sodio 0,1 N in presenza di amido ST (*). 1 ml di tiosolfato di sodio 0,1 N corrisponde a 23,80 mg di $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Adeguare il volume finale della soluzione aggiungendo un quantitativo sufficiente della miscela di acido cloridrico e di acqua per ottenere una soluzione contenente 59,5 mg di $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ per ml.

(2) *Cloruro ferrico STC*: Sciogliere 55 g circa di cloruro ferrico in un quantitativo di miscela contenente 25 ml di acido cloridrico e 975 ml di acqua, sufficiente per ottenere un volume totale di 1.000 ml. Introdurre 10,0 ml di tale soluzione in un pallone contenente 250 ml di soluzione iodata, aggiungere 15 ml di acqua e 3 g di ioduro di potassio, poi lasciare riposare la miscela durante 15 minuti. Diluire con 100 ml di acqua, poi titolare lo iodio liberato al tiosolfato di sodio 0,1 N in presenza di amido ST (*). 1 ml di tiosolfato di sodio 0,1 N corrisponde a 27,03 mg di $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Adeguare il volume finale della soluzione aggiungendo un quantitativo sufficiente di miscela di acido cloridrico e di acqua per ottenere una soluzione contenente 45,0 mg di $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ per ml.

(3) *Solfato di rame STC*: Sciogliere 65 g circa di solfato di rame $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ in un quantitativo di miscela contenente 25 ml di acido cloridrico e 975 ml di acqua, sufficiente per ottenere un volume totale di 1.000 ml. Introdurre 10,0 ml di tale soluzione in un pallone contenente 250 ml di soluzione iodata, aggiungere 40 ml di acqua, 4 ml di acido acetico e 3 g di ioduro di potassio. Titolare lo iodio liberato al tiosolfato di sodio 0,1 N in presenza di amido ST (*). 1 ml di tiosolfato di sodio 0,1 N corrisponde a 24,97 mg di $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Adeguare il volume finale della soluzione aggiungendo un quantitativo sufficiente di miscela di acido cloridrico e di acqua per ottenere una soluzione contenente 62,4 mg di $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ per ml.

(*) *Amido TS*: Triturare 0,5 g di amido (amido di patate, amido di granturco o amido solubile) con 5 ml di acqua, poi, continuando ad agitare, aggiungere a tale soluzione un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere un volume totale di 100 ml. Portare ad ebollizione durante qualche minuto, lasciare raffreddare e filtrare. L'amido ST deve essere di preparazione recente.

<i>Acidi policiclici</i>	Effettuando l'acidificazione frazionata di una soluzione, se necessario neutralizzata, di potassio benzoato, il primo precipitato non deve presentare un intervallo di fusione diverso da quello dell'acido benzoico
<i>Cloro organico</i>	Non più dello 0,06 %, corrispondente a 0,25 % espresso come acidi monoclorobenzoici
<i>Sostanze facilmente ossidabili</i>	Persistenza della colorazione rosa con non più di 0,5 ml di KMnO_4 0,1 N per grammo in soluzione solforica 0,1 N, dopo un'ora a temperatura ambiente
<i>Grado di acidità o di alcalinità</i>	La neutralizzazione in presenza di fenoltaleina di un grammo di potassio benzoato non deve richiedere più di 0,25 ml di NaOH 0,1 N o di HCl 0,1 N

E 213

Calcio benzoato

<i>Aspetto</i>	Polvere cristallina, bianca
<i>Intervallo di fusione dell'acido benzoico non ricristallizzato, isolato per acidificazione</i>	121,5° — 123,5° C dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Tenore</i>	Non meno del 99 % dopo essiccamento a 105° C
<i>Materie volatili</i>	Non più di 17,5 %, determinato mediante essiccamento a 105° C
<i>Acidi policiclici</i>	Effettuando l'acidificazione frazionata di una soluzione, se necessario neutralizzata, di calcio benzoato, il primo precipitato non deve presentare un intervallo di fusione diverso da quello dell'acido benzoico
<i>Cloro organico</i>	Non più dello 0,06 %, corrispondente allo 0,25 % espresso come acidi monoclorobenzoici
<i>Sostanze facilmente ossidabili</i>	Persistenza della colorazione rosa con non più di 0,5 ml di KMnO_4 0,1 N per grammo in soluzione solforica di 0,1 N, dopo un'ora a temperatura ambiente
<i>Grado di acidità o di alcalinità</i>	La neutralizzazione in presenza di fenoltaleina di un grammo di calcio benzoato non deve richiedere più di 0,25 ml di NaOH 0,1 N o di HCl 0,1 N

E 214

Estere etilico dell'acido p-idrossibenzoico

<i>Aspetto</i>	Polvere bianca, cristallina
<i>Intervallo di fusione</i>	115° — 118° C
<i>Tenore</i>	Non meno di 99,5 % dopo essiccamento per 2 ore a 80° C
<i>Ceneri solfatate</i>	Non più dello 0,05 %
<i>Acidi liberi</i>	Non più dello 0,35 %, espressi come acido p-idrossibenzoico
<i>Acido salicilico</i>	Non più dello 0,1 %

E 215

Derivato sodico dell'estere etilico dell'acido p-idrossibenzoico

<i>Aspetto</i>	Polvere bianca, cristallina, igroscopica
<i>Intervallo di fusione dell'estere non ricristallizzato, isolato per acidificazione</i>	115° — 118° C, dopo essiccamento sotto vuoto in un essiccatore ad acido solforico
<i>Tenore in estere etilico dell'acido p-idrossibenzoico</i>	Non meno dell'83 % dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Materie volatili</i>	Non più del 5 %, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Ceneri solfatate</i>	37 — 39 %

<i>pH</i>	La soluzione acquosa allo 0,1 % deve presentare un pH compreso fra 9,9 e 10,3
<i>Acido salicilico</i>	Non più dello 0,1 %

E 216 Estere n-propilico dell'acido p-idrossibenzoico

<i>Aspetto</i>	Polvere bianca cristallina
<i>Intervallo di fusione</i>	95° — 97° C, dopo essiccamento per 2 ore a 80° C
<i>Tenore</i>	Non meno del 99,5 %, dopo essiccamento per 2 ore a 80° C
<i>Ceneri solfatate</i>	Non più dello 0,05 %
<i>Acidi liberi</i>	Non più dello 0,35 %, espressi come acido p-idrossibenzoico
<i>Acido salicilico</i>	Non più di 0,1 %

E 217 Derivato sodico dell'estere n-propilico dell'acido p-idrossibenzoico

<i>Aspetto</i>	Polvere bianca, o quasi bianca, cristallina, igroscopica
<i>Intervallo di fusione dell'estere non ricristallizzato, isolato per acidificazione</i>	94° — 97° C, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Tenore in estere propilico dell'acido p-idrossibenzoico</i>	Non meno dell'85 %, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Materie volatili</i>	Non più del 5 %, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico
<i>Ceneri solfatate</i>	34 — 36 %
<i>pH</i>	La soluzione acquosa allo 0,1 % deve presentare un pH compreso fra 9,8 e 10,2
<i>Acido salicilico</i>	Non più dello 0,1 %

E 220 Anidride solforosa

<i>Aspetto</i>	Gas incolore
<i>Tenore</i>	Non meno del 99 %
<i>Materie non volatili</i>	Non più dello 0,01 %
<i>Anidride solforica</i>	Non più dello 0,1 %
<i>Altri gas (eccettuati i gas che entrano nella composizione normale dell'aria)</i>	Nessuna traccia
<i>Selenio</i>	Non più di 10 mg/kg

E 221 Sodio solfito (anidro o eptaidrato)

<i>Aspetto</i>	Polvere bianca, cristallina, o cristalli incolori
<i>Tenore:</i> <i>Anidro</i>	Non meno del 95 % di Na ₂ SO ₃ e non meno del 48 % di SO ₂
<i>Eptaidrato</i>	Non più del 48 % di Na ₂ SO ₃ e non meno del 24 % di SO ₂

<i>Tiosolfato</i>	Non piú dello 0,1 % di $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, calcolato sulla base del tenore in SO_2
<i>Ferro</i>	Non piú di 50 mg/kg di Na_2SO_3 sulla base del tenore in SO_2
<i>Selenio</i>	Non piú di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2

E 222 **Sodio solfito acido**

<i>Aspetto</i>	Polvere bianca, cristallina
<i>Tenore</i>	Non meno del 95 % di NaHSO_3 e non meno del 58,4 % di SO_2
<i>Ferro</i>	Non piú di 30 mg/kg di NaHSO_3
<i>Selenio</i>	Non piú di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2

E 223 **Sodio disolfito**

<i>Aspetto</i>	Cristalli incolori o polvere bianca, cristallina
<i>Tenore</i>	Non meno del 95 % di $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ e non meno del 64 % di SO_2
<i>Ferro</i>	Non piú di 35 mg/kg di $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$
<i>Selenio</i>	Non piú di 10 mg/kg, sulla base del tenore in SO_2

E 224 **Potassio disolfito**

<i>Aspetto</i>	Cristalli incolori o polvere bianca, cristallina
<i>Tenore</i>	Non meno del 95 % di $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_5$ e non meno del 54,7 % di SO_2
<i>Ferro</i>	Non piú di 30 mg/kg di $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_5$
<i>Selenio</i>	Non piú di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2

E 225 **Calcio disolfito**

<i>Aspetto</i>	Polvere bianca o frammenti leggermente giallastri
<i>Tenore</i>	Non meno del 95 % di CaS_2O_5 , e non meno del 66 % di SO_2
<i>Ferro</i>	Non piú di 35 mg/kg di CaS_2O_5
<i>Selenio</i>	Non piú di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2

E 250 **Sodio nitrito**

<i>Aspetto</i>	Polvere bianca, cristallina, o frammenti di colore giallastro
<i>Tenore</i>	Non meno del 98 % dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico; il resto deve essere totalmente costituito, in pratica, da nitrato di sodio
<i>Acqua</i>	Non piú dell'1 %

E 251 **Sodio nitrato**

<i>Aspetto</i>	Polvere bianca, cristallina, leggermente igroscopica
<i>Tenore</i>	Non meno del 99 %, dopo essiccamento a 105° C
<i>Materie volatili</i>	Non piú dell'1 %, determinato mediante essiccamento a 105° C
<i>Nitriti</i>	Non piú di 30 mg/kg espressi in NaNO_2

	E 252	Potassio nitrato
<i>Aspetto</i>		Polvere bianca, cristallina
<i>Tenore</i>		Non meno del 99 %, dopo essiccamento a 105° C
<i>Materie volatili</i>		Non più dell'1 %, determinato mediante essiccamento a 105° C
<i>Nitriti</i>		Non più di 30 mg/kg espressi in NaNO ₂

	E 260	Acido acetico ⁽¹⁾
<i>Aspetto</i>		Liquido limpido, incolore
<i>Tenore</i>		Non meno del 99,4 %
<i>Punto di ebollizione</i>		118° C alla pressione di 760 mm di Hg
<i>Materie non volatili</i>		Non più dello 0,005 %
<i>Acido formico, formiati ed altre impurezze ossidabili</i>		Non più dello 0,2 % espresso in acido formico, determinato per titolazione a mezzo di permanganato di potassio

	E 261	Potassio acetato
<i>Aspetto</i>		Cristalli incolori, deliquescenti
<i>Tenore</i>		Non meno del 99 % dopo essiccamento a 200° C
<i>Acido formico, formiati ed altre impurezze ossidabili</i>		Non più dello 0,2 % espresso in acido formico determinato per titolazione a mezzo di permanganato di potassio

	E 262	Sodio diacetato ⁽²⁾
<i>Aspetto</i>		Cristalli incolori o polvere cristallina bianca
<i>Materie insolubili nell'acqua</i>		La soluzione acquosa al 10 % deve essere limpida
<i>Acido formico, formiati ed altre impurezze ossidabili</i>		Non più dello 0,2 % espresso in acido formico determinato per titolazione a mezzo di permanganato di potassio
<i>Acido acetico, sodio acetato ed acqua</i>		Non meno del 99,7 % in totale e non meno del 40 % di acido acetico

	E 263	Calcio acetato
<i>Aspetto</i>		Polvere cristallina, bianca
<i>Tenore</i>		Non meno del 99 % dopo essiccamento a 200° C
<i>Materie volatili</i>		Non più del 10,5 %, determinato mediante essiccamento a 200° C
<i>pH</i>		La soluzione acquosa al 10 % deve presentare un pH compreso fra 7,0 e 9,0
<i>Acido formico, formiati ed altre impurezze ossidabili</i>		Non più dello 0,2 % espresso in acido formico determinato per titolazione a mezzo di permanganato di potassio

(1) I dati si riferiscono all'acido acetico cristallizzabile (glaciale); per le soluzioni acquose si debbono calcolare i valori corrispondenti al loro titolo di acido acetico cristallizzabile.

(2) Può contenere un leggero eccesso di acido acetico o di sodio acetato.

	E 270	Acido lattico ⁽¹⁾
<i>Aspetto</i>		Liquido limpido, leggermente viscoso, incolore o leggermente giallastro
<i>Tenore</i>		Non meno dell'80 %
<i>Acidi grassi</i>		Nessuna traccia dosabile
<i>Calcio</i>		Non più dello 0,05 %
<i>Solfati</i>		Non più dello 0,05 % espressi in SO ₄
<i>Cloruri</i>		Non più dello 0,02 % espressi in Cl
<i>Ceneri solfatate</i>		Non più dello 0,3 %
<i>Ferro</i>		Non più di 20 mg/kg
<i>Bario</i>		Nessuna traccia dosabile
<i>Acido ossalico</i>		Non più dello 0,15 %
<i>Ferrocianuri</i>		Nessuna traccia
<i>Sostanze riducenti</i>		Nessuna riduzione del liquido di Fehling

	E 280	Acido propionico ⁽²⁾
<i>Aspetto</i>		Liquido incolore o leggermente giallastro
<i>Tenore</i>		Non meno del 99 %
<i>Materie non volatili</i>		Non più dello 0,05 %
<i>Aldeidi</i>		Non più dello 0,1 %, espresso in formaldeide
<i>Ferro</i>		Non più di 30 mg/kg

	E 281	Sodio propionato
<i>Aspetto</i>		Polvere cristallina bianca
<i>Tenore</i>		Non meno di 99 %, dopo essiccamento per 2 ore a 105° C
<i>Materie volatili</i>		Non più del 4 % determinato mediante essiccamento per 2 ore a 105° C
<i>Sostanze insolubili nell'acqua</i>		Non più dello 0,3 %
<i>Materie facilmente ossidabili</i>		Nessuna traccia
<i>Ferro</i>		Non più di 30 mg/kg

	E 282	Calcio propionato
<i>Aspetto</i>		Polvere cristallina, bianca
<i>Tenore</i>		Non meno di 99 %, dopo essiccamento per 2 ore a 105° C

(1) I dati si riferiscono ad una soluzione acquosa all'80-85 %; per le soluzioni acquose a concentrazione più debole si debbono calcolare i valori corrispondenti al loro titolo d'acido lattico.

(2) I dati si riferiscono all'acido propionico anidro; per le soluzioni acquose si debbono calcolare i valori corrispondenti al loro titolo d'acido propionico.

<i>Materie volatili</i>	Non più del 4 % determinato mediante essiccamento per 2 ore a 105° C
<i>Sostanze insolubili nell'acqua</i>	Non più dello 0,3 %
<i>Materie facilmente ossidabili</i>	Nessuna traccia
<i>Ferro</i>	Non più di 30 mg/kg
	E 290 Anidride carbonica
<i>Aspetto</i>	Gas incolore
<i>Titolo</i>	Non meno del 99 % di CO ₂ in volume
<i>Acidità</i>	Il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 50 ml di acqua bollita di fresco non deve conferire a quest'ultima un'acidità, rispetto al metilarancio, superiore a quella di 50 ml di acqua bollita di fresco addizionata di 1 ml di acido cloridrico 0,01 N
<i>Sostanze riducenti, idrogeno fosforato e idrogeno solforato</i>	Il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 25 ml di reagente al nitrato d'argento ammoniacale, addizionati di 3 ml di ammoniaca, non deve provocare un intorbidamento o un oscuramento di tale soluzione
<i>Ossido di carbonio</i>	Una soluzione diluita di sangue, dopo agitazione con un volume di 915 ml di gas ed addizione di una miscela di pirogallolo e di acido tannico, non deve presentare una colorazione rosa, ma una colorazione grigia comparabile a quella prodotta nelle medesime condizioni da un volume uguale di anidride carbonica ottenuta dalla decomposizione del bicarbonato di sodio mediante acido cloridrico

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 febbraio 1965

con cui si autorizza la Repubblica italiana a sospendere nei confronti dei paesi terzi i dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 kg, della voce ex 01.02 A II

(65/67/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 18,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che in Italia la struttura del patrimonio bovino è andata costantemente de-

teriorandosi negli ultimi anni; che tale evoluzione favorisce il rialzo dei prezzi e diminuisce le future possibilità di produzione;

Considerando che la struttura del patrimonio bovino può essere migliorata incoraggiando l'importazione da parte dell'Italia di alcune categorie di giovani bovini; che la sospensione totale nei confronti dei paesi terzi dei dazi applicabili a detti animali consente di attuare tale obiettivo;

Considerando che l'autorizzazione di procedere a tale sospensione non può essere soggetta alla condizione che siano diminuiti i dazi doganali applicabili negli scambi intracomunitari, dato che una diminuzione di tali dazi avrebbe la

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

conseguenza di pregiudicare la struttura del patrimonio bovino negli altri Stati;

Considerando che, in tale situazione, la sospensione può essere autorizzata solo in virtù dell'articolo 18 del regolamento n. 14/64/CEE che consente di adottare misure che derogano alle disposizioni di detto regolamento, per tener conto delle particolari condizioni in cui il prodotto in oggetto si trova;

Considerando che è opportuno limitare l'applicazione della sospensione prevista a un periodo che, pur permettendo l'attuazione degli obiettivi perseguiti, non si prolunghi oltre il periodo richiesto dalla situazione economica; che a tale fine la data del 30 giugno 1965 sembra adeguata, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile delle condizioni di approvvigionamento del mercato italiano di carni bovine e del loro effetto sulla stabilizzazione dei prezzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 15 febbraio al 30 giugno 1965, la Repubblica italiana è autorizzata a sospendere total-

mente nei confronti dei paesi terzi i dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 kg, della voce ex 01.02 A II.

Articolo 2

La Repubblica italiana prende le disposizioni adeguate per vietare la macellazione degli animali così importati per un periodo di 4 mesi a partire dal giorno della loro importazione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 febbraio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 febbraio 1965

relativa all'apertura e alla ripartizione di contingenti tariffari comunitari per l'essenza di trementina della voce 38.07 A e le colofonie (compresi i prodotti detti «peci resinose») della voce 38.08 A

(65/68/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Visto il Protocollo n. 10 relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune,

allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia,

Considerando che la produzione comunitaria dei prodotti indicati all'articolo 1 della presente decisione non è attualmente sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle industrie di trasformazione;

Considerando che la Comunità ha interesse a sospendere solo parzialmente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, data l'esistenza di una produzione comunitaria; che, tuttavia, ai sensi del Protocollo n. 10, allegato all'Accordo che

crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, le sospensioni richiedono, in linea di principio, l'accordo preventivo del Consiglio di associazione istituito da detto Accordo; che detto Accordo è necessario anche per l'apertura di contingenti tariffari che superino annualmente, per il complesso della Comunità e per i prodotti indicati all'articolo 1 della presente decisione, il 15 % del volume delle importazioni comunitarie dai paesi terzi non associati alla Comunità, effettuate nel corso dell'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici; che, secondo ogni previsione, detto accordo preventivo non interverrà entro un termine sufficientemente vicino; che, tuttavia, bisogna provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in questione e che, di conseguenza, bisogna procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario limitato al 15 % del volume delle importazioni della Comunità dai paesi terzi non associati, effettuate durante il 1963, ultimo anno per il quale si posseggono dati statistici;

Considerando che nel 1963 le importazioni degli Stati membri in provenienza da paesi terzi non associati sono state le seguenti:

Essenza di trementina (38.07 A)

	<i>(in tonnellate)</i>
Germania (R.f.)	5.763
Francia	9.715
Italia	13.424
Paesi Bassi	1.311
U.E.B.L.	1.859
Totale:	32.072

Colofonie (compresi i prodotti detti «peci resinose») (38.08 A)

	<i>(in tonnellate)</i>
Germania (R.f.)	57.253
Francia	5.561
Italia	10.104
Paesi Bassi	16.656
U.E.B.L.	3.257
Totale:	92.831

che il 15 % dei totali suddetti ammonta a 4.811 tonnellate per l'essenza di trementina ed a 13.925 tonnellate per le colofonie (compresi i prodotti detti «peci resinose») (38.08 A); che, di

conseguenza, per il 1965 bisogna aprire dei contingenti tariffari comunitari di volume corrispondente ai totali sopra citati;

Considerando che l'eseguità del volume di questi contingenti tariffari in relazione al fabbisogno della Comunità nell'anno 1965 per i prodotti in questione, il livello modesto dei dazi contingentari stabiliti all'articolo 1 della presente decisione e le molteplicità degli usi cui possono esser destinati detti prodotti — usi non limitati da una destinazione particolare che ne ridurrebbe la possibilità d'utilizzazione — garantiscono un'utilizzazione ugualmente rapida di detti contingenti tariffari durante il loro periodo di validità per ciascuna delle quote attribuite agli Stati membri; che, di conseguenza e senza derogare alla loro natura comunitaria, sembra possibile prevedere in via eccezionale un sistema di utilizzazione basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sistema che, nel caso particolare, è l'unico che in questo momento consenta praticamente di evitare qualsiasi rischio di superare il volume; che detta ripartizione va effettuata seguendo lo stesso metodo di calcolo adottato per stabilire i volumi contingentari totali, determinando cioè il 15 % del volume delle importazioni di ciascuno Stato membro in provenienza dai paesi terzi non associati; che la ripartizione così effettuata porta ai seguenti risultati:

Essenza di trementina (38.07 A)

	<i>(in tonnellate)</i>
Germania (R.f.)	864
Francia	1.457
Italia	2.014
Paesi Bassi	197
U.E.B.L.	279

Colofonie (compresi i prodotti detti «peci resinose») (38.08 A)

	<i>(in tonnellate)</i>
Germania (R.f.)	8.588
Francia	834
Italia	1.516
Paesi Bassi	2.498
U.E.B.L.	489

Considerando che, in effetti, la suddetta ripartizione del volume contingentario tra gli Stati membri consente, tenuto conto delle considerazioni precedenti, e per quanto possibile, l'accesso ai contingenti tariffari comunitari in questione su un piano di parità per tutti gli importatori della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

Fino al 31 dicembre 1965 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella

tabella riportata in appresso sono sospesi nel quadro di contingenti tariffari comunitari fino al livello e per i volumi indicati a fianco di ciascuno di essi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi	Volume dei contingenti tariffari comunitari
38.07 A	Essenza di trementina	3 ‰	4.811 t
38.08 A	Colofonie (compresi i prodotti detti «peci resinose»)	3,5 ‰	13.925 t

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono ripartiti tra gli Stati membri come segue:

*Essenza di trementina (38.07 A)**(in tonnellate)*

Germania (R.f.)	864
Francia	1.457
Italia	2.014
Paesi Bassi	197
U.E.B.L.	279

*Colofonie (compresi i prodotti detti «peci resinose») (38.08 A)**(in tonnellate)*

Germania (R.f.)	8.588
Francia	834
Italia	1.516
Paesi Bassi	2.498
U.E.B.L.	489

Articolo 3

I quantitativi assegnati sono gestiti da ciascuno Stato membro secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari e, in particolare, quelle che determinano la data a decorrere dalla quale il contingente tariffario ha effetto in ciascuno di essi. Nel presente caso, tale data non può essere anteriore al 1° gennaio 1965.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni contenute negli articoli precedenti vengano rispettate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 febbraio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

**8006* — REPERTORIO DELLE ORGANIZZAZIONI AGRICOLE NON
GOVERNATIVE RAGGRUPPATE NEL QUADRO DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA**

Edizione a pagine mobili

Terzo aggiornamento

L'aggiornamento contiene le modifiche intervenute nelle organizzazioni esistenti ed include le nuove organizzazioni raggruppate nel quadro della C.E.E.

Esso avrà frequenza annuale e verrà inviato regolarmente e gratuitamente a tutti coloro che, avendo acquistato il Repertorio, abbiano inviato, debitamente compilato, il tagliando della scheda allegata al Repertorio stesso.

Le ordinazioni del Repertorio vanno indirizzate agli Uffici di vendita e di abbonamento indicati sul retro della copertina.

Prezzo di vendita: opera di base + aggiornamenti

Lit. 1.850,—
FB 150,—

**GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE
E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ**

Relazione sull'inchiesta 1964

L'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha proceduto all'inizio di ogni anno, dal 1953, a un'inchiesta sulle spese di investimento effettuate o previste dalle imprese della Comunità. Questa inchiesta permette di determinare l'evoluzione probabile delle possibilità di produzione per settori di attività e per grandi regioni economiche della Comunità.

I risultati dell'inchiesta effettuata al 1° gennaio 1964 sono stati pubblicati sotto il titolo «Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Relazione sull'inchiesta 1964». I dati raccolti sono analizzati per settori di attività e per regioni economiche; essi sono illustrati da diversi grafici e diagrammi.

L'opuscolo di 92 pagine è disponibile nelle quattro lingue della Comunità (italiano, francese, olandese e tedesco), come anche in inglese.

Prezzo di vendita: Lit. 1250,— (FB 100,—)

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

